

## **Decreto del Ministero dell'Interno del 19/2/1997**

### **Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 concernente: " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi**

#### **IL MINISTERO DELL'INTERNO**

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 di Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Ritenuto necessario modificare la lettera d) del punto 4.4.3., titolo IV, dell'allegato al citato decreto;

DECRETA:

#### **Articolo unico**

La lettera d) del punto 4.4.3., titolo IV, dell'allegato al decreto indicato in premessa è sostituita dalla seguente:

d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m<sup>3</sup>/h di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.